

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0007844

032101.01.4147.005

Roma, 07 giugno 2012

OGGETTO: Insieme di più locali commerciali comunicanti con atrio e zona passeggeri all'interno dei fabbricati viaggiatori delle medie Stazioni ferroviarie italiane.
Chiarimenti sull'applicazione del D.P.R. 151/2011.

In riscontro alla nota prot. n. 3018/12 del 30/03/2012 concernente l'oggetto, si chiarisce quanto di seguito riportato.

Le stazioni ferroviarie, anche esistenti, così come le aerostazioni e le stazioni marittime, risultano ricomprese al p.to 78 cat. C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 qualora presentino nel complesso una superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq, da intendersi pertanto comprensiva dell'atrio, della zona viaggiatori ed anche delle attività commerciali eventualmente presenti all'interno delle stazioni stesse.

In generale pertanto, ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni, nell'ambito dei procedimenti di cui al citato D.P.R. 151/2011, per la stazione ferroviaria dovranno nel complesso essere applicati i criteri generali di prevenzione incendi.

Per altre attività eventualmente presenti all'interno del sedime della stazione singolarmente soggette ai controlli dei vigili del fuoco di cui al D.P.R. 151/2011 e dotate di specifica disposizione antincendio, dovranno essere invece osservate le prescrizioni previste dalle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili nel caso di specie.

Resta ovviamente inteso che per le aree commerciali eventualmente presenti all'interno della stazione non ricomprese al p.to 69 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, la regola tecnica allegata al D.M. 27 luglio 2010, pur non strettamente cogente, potrà costituire un utile riferimento.

Premesso quanto sopra, anche alla luce della pluralità delle casistiche che possono presentarsi in ambito territoriale, si rappresenta che singole specifiche problematiche potranno trovare la giusta soluzione, una volta espletati i dovuti approfondimenti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011 che, in particolare, individua nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la sede deputata ad effettuare la valutazione della documentazione progettuale presentata ed i relativi controlli

Richiesta della società

Con riferimento al colloquio del 21.03.12 intercorso presso i vostri uffici con i n.s tecnici, siamo a richiedere con la presente una vostra azione di coordinamento dei Comandi Prov.li VV.F, finalizzata all'ottenimento da parte della scrivente di indicazioni chiare ed omogenee sulle attività da intraprendere per le aree soggette al controllo VV.F.

Infatti nell'ambito delle attività che(omissis)... svolge in qualità di soggetto tecnico e titolare del diritto di esclusiva dei complessi immobiliari delle medie stazioni italiane in forza del contratto firmato il 27.06.2001 con la RFI SpA proprietaria delle infrastrutture ferroviarie, abbiamo riscontrato difformità di pareri circa l'applicazione del DPR 151/11 da parte dei vari Comandi interpellati relativamente all'analisi dei progetti di prevenzione incendi redatti e presentati dalla Scrivente.

In particolare la superficie complessiva dei locali commerciali ubicati nei Fabbricati Viaggiatori delle Stazioni FS, per il fatto di comunicare con l'atrio e le zone comuni di transito viaggiatori viene spesso configurata appartenente all'att. 69 del DPR 151/11, per analogia con i centri commerciali, alla quale invece dovrebbero sottostare solo i singoli locali destinati alla esposizione e/o vendita di prodotti con superficie lorda superiore ai 400 mq.

Di conseguenza il Fabbricato Viaggiatori viene spesso analizzato nel suo complesso come attività 69 e non come attività 78, determinando così la necessità di ottenere un CPI come centro commerciale anche quando la Stazione non ha le caratteristiche per essere considerata soggetta come attività 78.

Visto quanto sopra, nel ribadire la necessità di un Vostro chiarimento nel merito, rimaniamo a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.